



# CITTA' DI MANFREDONIA

## Provincia di Foggia

### Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.8 del **29.11.2012**n° **54**

**OGGETTO:** ACQUEDOTTO RURALE INTERESSANTE LE FRAZIONI DI SAN SALVATORE E TOMAIUOLO IN AGRO DI MANFREDONIA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO.

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 23.11.2012, prot. n. 42009, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di aggiornamento, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor **NICOLA VITULANO - Presidente.**

E' presente il **Sindaco - RICCARDI ANGELO.**

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 24 ed assenti, sebbene invitati, n.6 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISCEGLIA ROSALIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PECORELLA STEFANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRUNETTI ADAMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRENCIPE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMPO MARIAGRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RICCARDO LEONARDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINQUE CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RICUCCI MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALINARI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORREALE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARANO DOMENICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FALCONE GAETANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPAGNUOLO RAFFAELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GATTA MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA COSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUIDONE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMAIUOLO FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO LORENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI MATTEO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VALENTINO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGLIONE PASQUALE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VITULANO NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, ANGELILLIS ANTONIO.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Esce il consigliere Guidone G.. Presenti 24

Si da atto che relazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Giovanni Spagnuolo e del Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione dott. Michelangelo Nigro e proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Pasquale Rinaldi e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Zingariello.

L'Assessore Zingariello Salvatore nel suo breve intervento, conferma che il Regolamento che viene in consiglio è un Regolamento tipo. In particolare l'art.14, oltre a stabilire le tariffe che saranno fissate con atto della Giunta, stabilisce anche la quota fissa e la tariffa media applicata per gli acquedotti rurali al fine di poter recuperare i consumi fatti in passato.

Il consigliere *Palumbo L.*, chiede chiarimenti in ordine all'art.14. A seguire la risposta dell'Assessore come trascritto nel dibattito relativo all'oggetto.

Quindi il Presidente, passa alla votazione dei singoli articoli del Regolamento. L'articolo 1 è votato per appello nominale i restanti articoli sono votati per alzata di mano.

Gli articoli n.1 e n. 2 sono approvati con 19 Si e 5 astenuti ( *Conoscitore A., Correale A., Gatta M., La Torre G., Troiano M.*).

Art.3, su richiesta del consigliere *Gatta M.*, il secondo capoverso viene così rettificato: “ *La concessione può essere accordata sempre che gli immobili da servire o i fondi rurali dotati di immobili siano regolarmente accatastati ed in regola con la vigente normativa edilizia e che i proprietari degli stessi si impegnino, a richiesta del Comune, a produrre il certificato di abitabilità o di agibilità e/o la licenza edilizia o la concessione edilizia e/o il certificato catastale o eventuale sanatoria e che l'immobile sia dotato di fossa IMOF. A tale scopo, dovrà essere allegata all'istanza la dovuta certificazione catastale e il titolo edilizio abilitativo. La fornitura di acqua è effettuata a deflusso libero, misurata a contatore.*”;

L'art.3 così rettificato ottiene 24 voti Si.

Gli articoli dal n.4 al n.6 ottengono 19 voti Si e 5 Astenuti ( *Conoscitore A., Correale A., Gatta M., La Torre G., Troiano M.*) .

Esce il consigliere Conoscitore A.. Componenti presenti 23.

Gli articoli dal n.7 al n.11 ottengono 19 Si e 4 Astenuti ( *Correale A., Gatta M., La Torre G., Troiano M.*).

Art.12 su richiesta del consigliere *Gatta M.*, il primo capoverso è sostituito dal seguente:” *E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua e di manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata alla frode o all'irregolare funzionamento dell'impianto*”

Il secondo capoverso è sostituito dal seguente:” *I trasgressori, individuati dagli organi di controllo comunale, saranno puniti con una ammenda non inferiore ad € 500,00 (cinquecento) e l'immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua, fatti salvi e riservati eventuali ricorsi alle Autorità competenti.*”

L'articolo come rettificato è approvato con 23 voti Si.

Gli articoli dal n. 13 al n.17 sono approvati con 19 voti Si e 4 astenuti ( *Correale A., Gatta M., La Torre G., Troiano M.*).

Art.18 il consigliere Gatta M., chiede di inserire dopo dopo la parola << ..proprietà >> un "punto" anziché la "virgola".

L'art.18 è approvato con 22 Si, 1 astenuto (Troiano M.).

Art.19 è approvato con 19 Si, 4 astenuti (Correale A., Gatta M., La Torre G., Troiano M.).

Entra il consigliere Conoscitore A. componenti presenti 24.

Art. 20, l'articolo viene così rettificato: *"Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere poste in opera a profondità non inferiore a cm 80 dal piano terreno. Inoltre le stesse devono avere una profondità di posa inferiore a quella degli scarichi reflui, in modo da evitare contaminazioni. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non potere essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare fogni, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili."*

Gli articoli dal n.21 al n.35 ottengono 19 Si e 5 Astenuti (Conoscitore A., Correale A., Gatta M., La Torre G., Troiano M.).

Con lo stesso identico risultato si procede all'approvazione dell'intero accapo.

Al termine;

**Premesso** che il Comune di Manfredonia usufruendo dei fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione Puglia con il Programma Operativo regionale POR 2000/2006 approvato con deliberazione regionale n. 1519/99, ha provveduto ad eseguire i lavori di ampliamento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale interessante le frazioni di "Tomaiuolo e "San Salvatore" in agro del territorio di Manfredonia, su progetto esecutivo all'uopo fatto predisporre dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano in esecuzione della convenzione sottoscritta con il Comune di Manfredonia in data 13/07/2001, rep. n. 4613 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 642 del 14/10/2004;

**La suddetta** condotta di acquedotto interessa la Frazione "Montagna" ;

**Che l'acqua** destinata ad alimentare la rete di acquedotto rurale realizzata nella suddetta località è distribuita dal Comune di Manfredonia con allacciamento alla condotta dell'AQP, posta in località "Ruggiano" e gestita dalla medesima società, mediante una presa con relativa valvola di chiusura e misuratore di consumo e con le modalità indicate nella convenzione sottoscritta tra l'AQP e il Comune di Manfredonia in data 28/05/2002;

**Vista** la convenzione sottoscritta tra il Consorzio di Bonifica del Gargano ed il Comune di Manfredonia per la gestione della rete idrica in data 21 agosto 2008 e successiva scrittura integrativa in pari data,

**Preso** atto che a seguito della convenzione di cui sopra numerosi cittadini hanno avanzato richiesta di allaccio alle rete idrica e che gli stessi sono stati regolarmente allacciati dal Consorzio di Bonifica del Gargano nelle more di una regolamentazione disciplinare, sia per l'iter procedurale sia per la corresponsione delle tariffe inerenti il servizio;

**Considerato** che si rende necessario ed urgente provvedere ad una regolamentazione del servizio idrico rurale già avviato;

**Tutto ciò** premesso e considerato propone l'adozione del conseguente atto finale

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista e fatta propria** la relazione dei Dirigenti sopra riportata;

**Vista** la bozza di regolamento predisposto dall'Ufficio tecnico comunale di concerto con il Settore Bilancio, completa di contratto per la fornitura del servizio;

**Ritenuta** la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisiti**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione;

Udito il dibattito e preso atto delle rettifiche al testo del Regolamento per LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE INTERESSANTE LE FRAZIONI DI SAN SALVATORE E TOMAIUOLO IN AGRO DI MANFREDONIA, come in narrativa descritte;

*Con 19 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 19 consiglieri votanti su 24 consiglieri presenti, astenuti 5 (Conoscitore A., Correale A., Gatta M., La Torre G., Troiano M.). sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;*

## DELIBERA

*Per i motivi espressi nella narrativa che precede, che qui di seguito per brevità si intendono integralmente riportati:*

**1)- di approvare** il regolamento così come rettificato nel corso dell'odierna seduta, predisposto dall'ufficio tecnico comunale, di concerto con il settore Bilancio, completo di schema di contratto per la fornitura del servizio idrico rurale già avviato;

**2)- di dare mandato** alla Giunta Comunale e ai Dirigenti del Settore LL.PP e del Settore Bilancio e Programmazione, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di predisporre i necessari e conseguenti provvedimenti in ordine alla corretta gestione della rete idrica rurale e la fissazione degli oneri di allacciamento alla rete idrica;

**3)- di autorizzare** i dirigenti del 3° e 6° Settore al recupero di quanto dovuto dagli utenti per i consumi già sostenuti a far data dall'allacciamento;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Con 19 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 19 consiglieri votanti su 24 consiglieri presenti, astenuti 5 (Conoscitore A., Correale A., Gatta M., La Torre G., Troiano M.). sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;*

**DICHIARA**

*Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267.*

---

Al termine, l'Assessore all'Urbanistica Palumbo Matteo chiede il ritiro dell'accapo n.9 e cioè: “ *Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 31.05.2006: Regolamento per la installazione dei chioschi e per la occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto. Modifiche ed Integrazioni*”. Invita i Consiglieri Comunali, a far pervenire al suo Assessorato le eventuali modifiche che essi ritengono opportune al fine, di evitare, errori al testo del provvedimento che sarà posto all'attenzione del Consiglio nella prossima seduta.

---

Il Presidente, alle ore 22:00 circa, essendo esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.



# **COMUNE DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

## **ACQUEDOTTO RURALE INTERESSANTE LE FRAZIONI DI SAN SALVATORE E TOMAIUOLO IN AGRO DI MANFREDONIA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO**

Approvato con la Delibera C.C. n. 54 del 29.11.2012



## Sommario

<u>Sommario</u> .....	2
<u>TITOLO I - NORME PER LA FORNITURA</u> .....	3
<u>ART. 1 - Ente Gestore</u> .....	3
<u>ART. 2 - Fornitura delle acque</u> .....	3
<u>ART. 3 - Tipologia di fornitura</u> .....	3
<u>ART. 4 - Forniture in edifici destinati a pubblici servizi</u> .....	3
<u>ART. 5 - Istanza di concessione</u> .....	3
<u>ART. 6 – Atto di concessione - Contratto di fornitura</u> .....	4
<u>ART. 7 - Durata delle concessione</u> .....	4
<u>ART. 8 - Sospensione e revoca della concessione</u> .....	4
<u>ART. 9 - Cambiamento intestazione contratto - voltura</u> .....	4
<u>ART. 10 - Fallimento del titolare</u> .....	5
<u>ART. 11 - Uso dell'acqua</u> .....	5
<u>ART. 12 - Divieti e ammenda</u> .....	5
<u>ART. 13 - Interruzione del servizio</u> .....	5
<u>ART. 14 - Tariffa e periodicità di pagamento</u> .....	6
<u>ART. 15 - Ritardo – Mora – Rimborso</u> .....	6
<u>TITOLO II – NORME PER GLI IMPIANTI</u> .....	7
<u>ART. 16 - Installazione delle condutture</u> .....	7
<u>ART. 17 - Impianti di pompaggio</u> .....	7
<u>ART. 18 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione delle derivazioni</u> .....	7
<u>ART. 19 - Prescrizioni e collaudi</u> .....	7
<u>ART. 20 - Installazione delle condutture</u> .....	7
<u>ART. 21 - Collegamenti impianti ed apparecchi</u> .....	8
<u>ART. 22 - Impianti interni di sollevamento acqua</u> .....	8
<u>ART. 23 - Serbatoi</u> .....	8
<u>ART. 24 - Funzionamento degli impianti interni</u> .....	8
<u>ART. 25 - Vigilanza sugli impianti</u> .....	8
<u>TITOLO III - APPARECCHI DI MISURA</u> .....	9
<u>ART. 26 - Tipi di apparecchi di misura</u> .....	9
<u>ART. 27 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura</u> .....	9
<u>ART. 28 - Guasti agli apparecchi</u> .....	9
<u>ART. 29 - Verbale di posa</u> .....	9
<u>ART. 30 - Lettura dei misuratori</u> .....	9
<u>ART. 31 - Irregolarità di funzionamento del misuratore</u> .....	10
<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</u> .....	10
<u>ART. 32 - Affidamento a terzi della gestione di rete</u> .....	10
<u>ART. 33 - Forniture in edifici distanti dalla condotta principale</u> .....	10
<u>ART. 34 - Controversie</u> .....	10
<u>ART. 35 - Entrata in vigore del Regolamento</u> .....	10

## TITOLO I - NORME PER LA FORNITURA

### ART. 1 - Ente Gestore

Il Comune di Manfredonia detiene la gestione diretta o tramite il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano o altro Ente incaricato del servizio di distribuzione dell'acqua potabile dell'Acquedotto Rurale in frazione Montagna in località "Scaloria" e in relazione alle disponibilità idriche attuali e future, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici l'erogazione dell'acqua avviene mediante atto di concessione con conseguente stipula del contratto di fornitura.

Il Comune fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 48 del D.P.R. DEL 06 GIUGNO 2001 N. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'Acquedotto Rurale sino al raccordo con il misuratore dell'acqua, contatore compreso, sono di proprietà del Comune. Le tubazioni al valle del contatore sono di competenza dell'utente che ne cura manutenzione e tenuta.

### ART. 2 - Fornitura delle acque

Il Comune provvederà alla distribuzione dell'acqua fornita dall'AQP secondo le modalità e le condizioni previste nella convenzione stipulata tra l'Acquedotto Pugliese ed il Comune di Manfredonia.

### ART. 3 - Tipologia di fornitura

La fornitura dell'acqua è finalizzata ad uso **domestico** (alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici ordinari) e per scopi **artigianali, zootecnici, agrituristici, commerciali e pubblici**.

Altresì, è consentita la fornitura dell'acqua per usi occasionali e provvisori.

La concessione può essere accordata sempre che gli immobili da servire o i fondi rurali dotati di immobili siano regolarmente accatastati ed in regola con la vigente normativa edilizia e che i proprietari degli stessi si impegnino, a richiesta del Comune, a produrre il certificato di abitabilità o di agibilità e/o la licenza edilizia o la concessione edilizia e/o il certificato catastale o eventuale sanatoria e che l'immobile sia dotato di fossa IMOF. A tale scopo, dovrà essere allegata all'istanza la dovuta certificazione catastale e il titolo edilizio abilitativo. La fornitura di acqua è effettuata a deflusso libero, misurata a contatore.

### ART. 4 - Forniture in edifici destinati a pubblici servizi

Le forniture di acqua in edifici destinati a pubblici servizi sono soggette a convenzione da stipulare con gli Enti erogatori di tali servizi, alle condizioni che si stabiliranno in apposita deliberazione della Giunta Comunale ferme restando le modalità indicate nel presente Regolamento.

### ART. 5 - Istanza di concessione

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune istanza scritta, su moduli predisposti dal Comune, nella quale dovrà dichiarare:

- a) Cognome, Nome, codice fiscale o partita IVA, data e luogo di nascita, la residenza ed il domicilio o recapito dove gli verranno trasmesse le bollette e qualsiasi eventuale comunicazione;
- b) qualifica del richiedente: proprietario, usufruttuario, locatario, amministratore, ecc;
- c) l'uso per il quale si richiede la concessione;
- d) l'ubicazione dell'immobile e sue caratteristiche (il piano, numero delle unità immobiliari da servire e numero dei vani di ciascuna unità immobiliare), su allegata planimetria catastale, per il quale si richiede l'erogazione d'acqua;
- e) gli estremi del titolo abilitativi dell'immobile;
- f) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

L'eventuale variazione di domicilio o recapito dell'Utente deve essere tempestivamente comunicata al Comune tramite raccomandata A.R. o a mezzo di apposita lettera presentata presso l'Ufficio del Protocollo del Comune.  
Per quanto riguarda la materia dell'autocertificazione il Comune attua la normativa vigente.

#### **ART. 6 – Atto di concessione - Contratto di fornitura**

L'erogazione avverrà mediante la stipula, tra il Comune e il richiedente di apposito atto di concessione mediante contratto di fornitura che dovrà essere debitamente bollato con marca da bollo di €. 14,62, il cui costo é a carico del richiedente stesso. Prima della stipula del contratto, il richiedente dovrà provvedere al versamento, presso la Tesoreria Comunale, della somma richiesta dall'Amministrazione a titolo di **cauzione infruttifera**, a garanzia dei consumi. Tale deposito cauzionale è posto pari a € 100,00 (cento) e sarà restituito all'atto della risoluzione del contratto dopo che l'Utente avrà soddisfatto tutti i debiti verso l'amministrazione o conguagliato con l'ultima fornitura.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dirigente del settore, in qualità di rappresentante del Comune, e Utente/Concessionario) e all'Utente verrà rilasciata copia del contratto e copia del presente Regolamento.

Costituisce causa di diniego la presentazione di documentazione incompleta o la richiesta di un quantitativo d'acqua non compatibile con le disponibilità idriche indicate nella Convenzione tra il Comune e l'AQP.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la pratica è archiviata e all'interessato dovrà essere data motivata comunicazione di tale diniego entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga accettata e l'interessato non risponda entro 60 giorni alla richiesta di documentazione da parte del Comune e al pagamento degli oneri d'allaccio, la domanda verrà ugualmente archiviata.

E' fatta salva la possibilità di richiedere nuova istanza di concessione seguente l'iter previsto dal regolamento.

#### **ART. 7 - Durata delle concessione**

La durata del contratto è a tempo indeterminato, salvi i contratti provvisori che comunque non possono avere durata superiore a quattro anni non rinnovabili tacitamente, salvo motivata richiesta di durata superiore. Il contratto decorre dalla data di avvio della fornitura indicata nel verbale d'installazione del contatore ovvero nel verbale della lettura conseguente alla variazione contrattuale. L'utente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r ovvero consegnata presso gli sportelli dell'Ente gestore e riscontrata ricevuta. In caso di recesso, l'Ente gestore provvede entro trenta giorni dalla comunicazione al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del contatore. L'utente è tenuto al pagamento della fattura di fine rapporto contenente il conteggio dell'intero canone annuo oltre l'importo del consumo idrico fino al momento della rimozione del contatore.

#### **ART. 8 - Sospensione e revoca della concessione**

Il Comune, qualora l'Utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone annuo e del relativo ammontare per i consumi effettuati o utilizzi impropriamente l'acqua fornitagli, dovrà provvedere alla sospensione della erogazione dell'acqua. Qualora tale sospensione per morosità si protragga per oltre 60 giorni, il Comune, entro i successivi 60 giorni, previo avviso scritto notificato, provvede alla revoca della concessione mediante ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa. Resta salvo il diritto del Comune di recuperare l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati e per risarcimento di eventuali danni.

#### **ART. 9 - Cambiamento intestazione contratto - voltura**

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il trasferimento di proprietà dell'immobile servito sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuove concessioni.

La domanda di voltura o subentro va presentata in carta libera.

L'Utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intero canone annuo nonché dei consumi registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro. Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i consumi dal primo giorno del mese relativo alla voltura. In caso di trasferimento di titolarità "*mortis causa*" dell'Utente, il cambiamento

dell'intestazione del contratto sarà eseguito d'ufficio e senza oneri a carico delle persone conviventi, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Negli altri casi, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Utente subentrante. In caso di subentro tra persone conviventi, appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'importo del canone annuo dovuto, nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro, verranno fatturati al nuovo Utente subentrante. In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto, è necessaria la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante che potrà avvenire o per atto di delega o, in caso di impedimento, su richiesta scritta, anche a domicilio dell'Utente tramite un operatore comunale.

### **ART. 10 - Fallimento del titolare**

In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito.

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt.72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).

Il presente articolo si applica anche in caso di messa in liquidazione e negli altri casi di attivazione di procedure concorsuali.

### **ART. 11 - Uso dell'acqua**

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione della concessione, oltre il risarcimento dei danni:

- 1) fare sulle rispettive derivazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;
- 2) cedere ad altri tutta o parte dell'acqua;
- 3) adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nella concessione.

### **ART. 12 - Divieti e ammenda**

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua e di manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata alla frode o all'irregolare funzionamento dell'impianto.

I trasgressori, individuati dagli organi di controllo comunale, saranno puniti con una ammenda non inferiore ad € 500,00 (cinquecento) e l'immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua, fatti salvi e riservati eventuali ricorsi alle Autorità competenti.

Il Comune si riserva il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

Il valore dell'ammenda sarà rideterminato a cura della Giunta Comunale in occasione dell'aggiornamento delle tariffe secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

### **ART. 13 - Interruzione del servizio**

Il Comune non assume alcuna responsabilità e l'Utente non può chiedere alcun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente disponibilità d'acqua. Per quest'ultimo caso, il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione sia di giorno che di notte. Pertanto, le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi e pompe.

## **ART. 14 - Tariffa e periodicità di pagamento**

La tariffa del servizio di approvvigionamento è composta da una quota fissa, detta canone annuo, e da una quota variabile, commisurata al consumo rilevato. La tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è stabilita con apposita Delibera di Giunta da approvare nei termini di legge, e comunque entro la data di approvazione del Bilancio previsionale. In mancanza di deliberazione, saranno applicate le tariffe in vigore nell'anno precedente.

Contribuiscono a determinare il canone annuo, le seguenti voci:

- Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Spese di gestione tecnica e amministrativa;
- Eventuali altri oneri sostenuti dal Comune.

Restano a carico dell'utente le spese sostenute per la fornitura del contatore e per l'allacciamento.

Con l'emissione della prima fattura, è previsto il pagamento dei consumi effettuati nel periodo che va dall'allacciamento del contatore fino all'ultima lettura utile; inoltre, l'utente dovrà versare un canone annuo pari ad € 100,00 a valere dall'anno del primo allacciamento.

La tariffa deve essere pagata anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato.

Per la fatturazione del canone fisso e della quota variabile, commisurata al consumo, si farà riferimento alle tariffe stabilite con la Delibera di Giunta di cui al 1° comma del presente articolo, e sarà cura del Comune, o del soggetto che ne gestisce le entrate, ove presente, provvedere alla lettura quadrimestrale dei consumi e alla relativa bollettazione.

La quota variabile sarà così strutturata:

- Uso domestico: tariffa unica;
- Uso non domestico (commerciale, industriale, artigianale, zootecnico, agrituristico, ecc.):
  - o Tariffa base per consumi fino a 300 litri/giorno;
  - o Tariffa maggiorata del 30% per consumi oltre 300 litri/giorno;
- Usi occasionali: tariffa tripla rispetto alla tariffa base applicata agli usi domestici;
- Edifici destinati a pubblici servizi: tariffa base applicata agli usi domestici.

Ai fini della determinazione delle eccedenze nelle letture si provvederà con calcolo mediale.

La dilazione di pagamento potrà essere consentita su richiesta formale adeguatamente motivata e solo se ritenuta opportuna.

Nel primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di recuperare forfettariamente il totale dei consumi fino all'inizio dell'esercizio immediatamente successivo, saranno applicate le seguenti tariffe : € 0,75 oltre Iva 10% per gli usi domestici ed € 0,956650 oltre IVA del 10% per gli usi non domestici.

## **ART. 15 - Ritardo – Mora – Rimborso**

In caso di ritardo di pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta è dovuto un interesse di mora pari a quanto stabilito dalla normativa vigente, dell'importo della bolletta non pagata, con un minimo di € 12,00 (dodici). Per la sospensione e revoca della concessione dovuta a morosità si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

La sospensione della provvista di acqua non esonera parte del pagamento della rata dovuta o di quelle successive fino all'estinzione degli obblighi assunti con il contratto di concessione.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

L'Utente al quale è stato chiuso il contatore per morosità, per rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento dovrà versare un importo pari ad € 200,00 (duecento).

L'Utente che segnali formalmente e tempestivamente un'errata fatturazione può sospendere i pagamenti in attesa dei relativi accertamenti da parte del Comune che dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. Qualora quest'ultima sia ritenuta infondata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di quanto fatturato oltre agli interessi di mora per il ritardo maturato. In caso contrario, il Comune avrà cura di rettificare la fattura con una nuova emissione da recapitare all'Utente e dando contemporanea comunicazione di rettifica al Settore Bilancio.

Qualora l'Utente sia destinatario di rimborsi per somme indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione sono dovuti gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'antieconomicità dell'operazione, gli importi relativi a consumi inferiori a € 5,00 (cinque) non verranno iscritti a ruolo e non si farà luogo a bollettazione. Gli stessi importi verranno riportati a conguaglio nella successiva bolletta.

Parimenti, non si darà luogo a rimborso per somme di importo fino a € 5,00 (cinque) e verranno conguagliati nella prima fatturazione utile.

## **TITOLO II – NORME PER GLI IMPIANTI**

### **ART. 16 - Installazione delle condutture**

I lavori per la realizzazione delle opere di presa e la posa in opere delle tubazioni relative della rete di distribuzione fino al contatore, saranno eseguite ad esclusiva cura del Comune o da Ditta autorizzata, a spese dell'Utente.

A seguito della presentazione della domanda di allacciamento, l'Ufficio Tecnico Comunale o Ente gestore, redige un preventivo di spesa relativo ai lavori da eseguire, calcolato in base ai prezzi correnti sia per il materiale, sia per la manodopera, sia per l'IVA e ne consegnerà copia al richiedente.

Tale importo dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale, direttamente o a mezzo conto corrente postale. Il rilascio di regolare fattura da parte del Comune avverrà soltanto su richiesta contemporanea al versamento.

### **ART. 17 - Impianti di pompaggio**

E' vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali prima e dopo l'apparecchio di misurazione. Le imprese installatrici, per l'eventuale posa in opera di tali pompe, dopo l'apparecchio misuratore, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte, sezionando la condotta con opportuno serbatoio di accumulo e utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte sì da realizzare un disconnettere fisico.

### **ART. 18 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione delle derivazioni**

L'Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre lungo la sua proprietà. In caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione. In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono, comunque, a carico dell'Utente le spese di riparazione e manutenzione.

### **ART. 19 - Prescrizioni e collaudi**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'Utente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno (Legge 46/90 e s.m.i.). Sono, comunque, da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

### **ART. 20 - Installazione delle condutture**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere poste in opera a profondità non inferiore a cm 80 dal piano terreno. Inoltre le stesse devono avere una profondità di posa inferiore a quella degli scarichi reflui, in modo da evitare contaminazioni. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non potere essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

### **ART. 21 - Collegamenti impianti ed apparecchi**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili miscelate a sostanze estranee. E' comunque vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggianti. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

### **ART. 22 - Impianti interni di sollevamento acqua**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

### **ART. 23 - Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

### **ART. 24 - Funzionamento degli impianti interni**

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere esonerato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

### **ART. 25 - Vigilanza sugli impianti**

Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto di erogazione e agli apparecchi misuratori, l'Utente deve consentire l'accesso nei propri locali ai dipendenti inviati dal Comune o da altro Ente gestore della rete.

I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere, previo avviso, nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità degli impianti del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai fatti contrattuali. In caso di opposizioni o di ostacoli, il Comune o altro Ente gestore, si riserva il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua sino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte degli Utenti.

Resta, altresì, salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Tutti gli apparecchi di misurazione dell'acqua non possono essere spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Gli stessi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato dal Comune.

## TITOLO III - APPARECCHI DI MISURA

### **ART. 26 - Tipi di apparecchi di misura**

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della fornitura e comunque la loro capacità di misura non può essere inferiore a 9.999 mc.

Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune o dall'ente gestore e collocati da personale autorizzato, a spese dell'Utente e rimangono di proprietà del Comune. Il Comune ne assicura la manutenzione, verso il pagamento di un nolo e si riserva in ogni momento la facoltà di sostituirli, senza obbligo alcuno di preavviso e giustificazione. L'Utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore e di ogni altra parte di tubazione ricadente nella sua proprietà.

Qualora per incuria o negligenza grave dell'Utente si dovesse procedere alla **sostituzione** del contatore danneggiato, il Comune o per sé l'ente gestore, previo verbale di contestazione da parte del personale addetto alle letture, vistato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico o dell'ente gestore e notificato all'interessato, vi provvederà a spese dell'Utente. Il relativo importo verrà addebitato all'Utente con la prima fatturazione utile. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico, su segnalazione dell'ente gestore, comunicare al Settore Bilancio competente alla bollettazione gli estremi delle ulteriori spese a carico dell'Utente da inserire nella prima fattura utile.

### **ART. 27 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune o dell'Ente delegato alla gestione. Prima dell'apparecchio di misura, dovrà essere collocato, a spese dell'Utente, un passante a cappelletto, una valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete, e dopo il contatore un rubinetto di arresto e un giunto dielettrico per l'interruzione della conduttività elettrica in condotta. Di norma il misuratore ed il rubinetto di arresto verranno installati in una nicchia, con sportello di protezione munito di serratura a chiave universale da collocarsi a cura e spese dell'Utente, realizzata nel muro perimetrale in modo tale che gli addetti abbiano libero accesso per effettuare la lettura del contatore. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'Utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune o dell'ente gestore.

### **ART. 28 - Guasti agli apparecchi**

Nel caso di guasti o danni, l'Utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché si possa accertare se vi siano responsabilità di terzi. Qualora il guasto non venga segnalato e sia, invece, accertato dal personale addetto alla lettura, l'utente sarà tenuto a pagare, oltre al consumo minimo contrattuale, un'eccedenza pari ai consumi accertati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

### **ART. 29 - Verbale di posa**

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dal personale autorizzato e controfirmato dall'Utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio. Detto verbale deve essere riconsegnato al Comune o ente gestore a completamento dei lavori di allacciamento affinché si possa provvedere all'apposizione dei sigilli.

### **ART. 30 - Lettura dei misuratori**

La lettura degli apparecchi viene eseguita con periodicità ogni quadrimestre. Qualora per causa dell'Utente più volte avvisato, non sia possibile eseguire la lettura periodica del misuratore e tale evento torna a verificarsi in più periodi

successivi, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura, e previo pagamento dei diritti dell'intervento da stabilire con atto del Dirigente. I consumi rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel quadrimestre in cui è effettuata la lettura anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

### **ART. 31 - Irregolarità di funzionamento del misuratore**

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o l'arresto dello stesso, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e sino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti o susseguenti a quello di dubbio funzionamento.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 32 - Affidamento a terzi della gestione di rete**

Il Comune si riserva di affidare la gestione completa dell'Acquedotto Rurale a Società o Ditte individuali a seguito dell'effettuazione di una gara.

### **ART. 33 - Forniture in edifici distanti dalla condotta principale**

Il Comune si riserva di accordare la concessione anche nel caso di edifici che non fronteggiano la condotta principale, sempre che l'immobile sia regolarmente accatastato ed in regola con la vigente normativa edilizia, come già definito dall'art. 3. Secondo le modalità di cui all'art. 16, i lavori per la realizzazione delle opere di presa e la posa in opere delle tubazioni relative della rete di distribuzione fino al contatore, saranno eseguite ad esclusiva cura del Comune o da Ditta autorizzata, **a spese dell'Utente**. La spesa preventiva dovrà essere anticipata, salvo conguaglio al termine dei lavori.

L'impianto effettuato, le tubazioni, gli apparecchi necessari per la presa d'acqua fino al contatore compreso, divengono e rimangono di esclusiva proprietà del Comune, benché pagati dall'Utente.

In ogni caso, se per servire l'Utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario (*servitù di acquedotto*) e l'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti Pubblici.

### **ART. 34 - Controversie**

Ai sensi della Legge n. 1034 del 6/12/71 spetta al TAR la giurisdizione esclusiva in materia. Le competenze concernenti il pagamento del canone ed altri corrispettivi appartiene all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Nell'ipotesi di contenzioso lo stesso dovrà aver luogo davanti alle Commissioni Tributarie.

### **ART. 35 - Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto che lo approva.

Sono fatti salvi gli allacciamenti già eseguiti ed in esercizio, i quali utenti accettano integralmente le disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI MANFREDONIA  
Piazza del Popolo, n. 8  
71043 MANFREDONIA  
Tel. 0884-519.200

Sito web:  
[www.comune.manfredonia.fg.it](http://www.comune.manfredonia.fg.it)

pec:  
protocollo@comunemanfredonia.leg  
almail.it

#### CONTRATTO – CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

In esito alla Sua richiesta di fornitura, si comunica l'importo del contributo necessario per l'accesso al servizio e le condizioni generali che disciplinano il rapporto contrattuale. Ove si intende procedere alla stipula contrattuale si avrà cura, dopo aver indicato la modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o rateizzazione), di sottoscrivere il presente contratto che, debitamente bollato con marca di Euro 14,62, dovrà essere inviato, con la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e la ulteriore documentazione richiesta, al Comune di Manfredonia – Settore Lavori Pubblici – Servizio nr. 2 – Piazza del Popolo, n. 8 – 71043 Manfredonia.

Il contributo rappresenta il costo una tantum per l'allaccio al servizio idrico e l'importo è determinato in funzione del Capitolato.

Richiesta di allacciamento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Intestatario:

Cognome/Nome o Ditta \_\_\_\_\_ Rappr. legale \_\_\_\_\_

Nato a/Registro Imprese di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Domicilio fiscale \_\_\_\_\_

TIPO SERVIZIO:      Acqua potabile

USO DEL SERVIZIO:  Domestico       Zootecnico       Agrituristico, industriale, commerciale

Pubblico       Occasionale e provvisorio

UBICAZIONE IMPIANTO IDRICO: Località \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ p.lla \_\_\_\_\_

RECAPITO FATTURA: Nominativo: \_\_\_\_\_

Indirizzo (Via, Civico – Comune – Cap. – Provincia): \_\_\_\_\_

Contributo per l'accesso al Servizio idrico:

DESCRIZIONE: Allacciamento alla rete idro-potabile.

Descrizione	Contributo Euro			IVA ( %)	Totale Euro
	Importo	Lunghezza (m) e/o contatori aggiuntivi	Totale Voce		
Importo base					
Importo per maggiorazione lunghezza max mt. 10					
Importo fisso installazione contatore aggiuntivo					
TOTALE					

**Documentazione aggiuntiva da produrre:** per l'attivazione della fornitura sono necessarie le seguenti documentazioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o predisposizioni aggiuntive (le relative eventuali spese sono a carico del richiedente e non sono incluse nei versamenti richiesti con la presente):

- .....
- .....
- .....

La somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'attivazione della fornitura.

Con la prima fattura relativa ai consumi saranno addebitati gli oneri di istruttoria (ove previsti), il deposito cauzionale (ove previsto) e, a seconda della modalità di pagamento prescelta, l'importo totale o la prima rata del contributo per l'accesso al servizio.

**Si invita a scegliere la modalità di pagamento del contributo per accesso al servizio segnando con una [X], l'apposito spazio sottostante:**

a) in una UNICASOLUZIONE, importo totale IVA inclusa, pari ad Euro: €.

b) mediante PAGAMENTI RATEALI, con applicazione degli interessi pari al T.U.B.C.E. maggiorato di 2 punti.

La scelta rateale prevede la suddivisione dell'importo totale IVA inclusa, comprensivo di interessi, in 4 rate di pari importo, come:

Descrizione Voce	Importo €.	Quota Imponibile €.	IVA %	Interesse
<b>Prima rata</b>				
<b>Seconda rata</b>				
<b>Terza rata</b>				
<b>Quarta rata</b>				
<i>Totale</i>				

**ATTENZIONE:**

*In caso di mancata indicazione di una delle suddette modalità di pagamento,  
si applicherà quella in una UNICA SOLUZIONE.*

La cauzione è addebitata nella prima fattura consumi, l'addebito è pari, per ciascun modulo contrattuale, al valore annuo della prima fascia tariffaria della tipologia d'uso applicata, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento e delle Condizioni Generali nel presente Contratto-Contributo.

La presente comunicazione ha la validità di 90 giorni dalla sua data di invio. La sua mancata riconsegna, debitamente compilata e firmata, sarà considerata rinuncia al Servizio. Qualora l'esecuzione dei lavori previsti dovesse essere procrastinata, a seguito di Sua richiesta, per oltre 6 mesi dall'invio della presente, il Comune di Manfredonia ha la facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori e previa nuova comunicazione, all'aggiornamento del contributo per accesso al servizio.

**Condizioni generali che disciplinano il contratto di somministrazione del servizio richiesto:**

**GENERALITA'**

**ART. 1 - Oggetto del servizio di fornitura.** Oggetto del presente servizio di fornitura è la somministrazione di acqua potabile. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti nel servizio di fornitura, né ceduta a terzi a nessun titolo. Nei casi di violazione di tali divieti, il Comune di Manfredonia di seguito denominato Comune, salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali, provvede ai sensi del successivo Art.13 alla risoluzione del servizio di fornitura.

**ART. 2 - Norme regolanti la fornitura.** La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali e dalle condizioni particolari eventualmente pattuite, dal Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile adottato dal Comune che si intende parte integrante delle presenti condizioni generali del contratto di fornitura, nonché dalle norme vigenti.

**ART. 3 - Durata del servizio di fornitura – recesso.** La durata del contratto è annuale, salvi quelli provvisori che comunque non possono avere durata superiore ad anni quattro. Il contratto decorre dalla data di avvio della fornitura indicata nel verbale d'installazione del contatore ovvero nel verbale della lettura conseguente alla variazione contrattuale e terminerà il 31 dicembre dell'anno di competenza. L'Utente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r ovvero consegnata presso gli uffici del Comune e riscontrata con ricevuta. In caso di recesso, il Comune provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del contatore. L'Utente è tenuto al pagamento delle somme dovute per fine rapporto. Mancando la disdetta, il servizio s'intende automaticamente rinnovato di anno in anno.

**ART. 4 – Allacci multipli.** Il Comune ha la facoltà di allacciare a singole derivazioni già esistenti, più Clienti, anche mediante allacciamenti multipli.

**ART. 5 - Condizioni per la fornitura e Cauzione.** La somministrazione è subordinata: a) al pagamento delle spese di istruttoria che saranno addebitate con la prima bolletta consumi; b) all'ottenimento e alla permanenza dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa e al mantenimento degli impianti occorrenti; c) al pagamento del contributo per accesso al servizio; d) all'esecuzione di eventuali opere necessarie da parte dell'Utente; e) al pagamento della cauzione pari all'importo determinato dal consumo annuo della prima fascia tariffaria, per la relativa tariffa; la cauzione verrà addebitata in uno con la prima fattura relativa ai consumi e restituita alla cessazione del servizio di fornitura. La cauzione non è dovuta nel caso di somministrazione alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti territoriali, agli Enti locali ed agli Enti Territoriali quando siano diretti utilizzatori della fornitura e provvedano al suo pagamento con i mezzi del proprio bilancio; sarà dovuta qualora la fornitura sia effettuata a concessionari o appaltatori sia pure per l'espletamento di servizi pubblici di competenza degli Enti suddetti.

**ART. 6 - Rateizzazione del contributo per accesso al servizio.** Ove l'Utente lo richieda potrà essere concesso il pagamento dilazionato del contributo per accesso al servizio, previa applicazione degli interessi pari al T.U.BCE incrementato di 2 punti, sulla scorta di un piano di rateizzazione che prevede l'addebito dell'importo in 4 rate sulle fatture di consumo, comprensive della quota capitale e degli interessi. Il mancato pagamento delle somme dovute comporterà l'applicazione delle sanzioni contemplate dal successivo Art.11 del presente contratto.

**ART. 7 - Impianti Interni.** Le opere necessarie per la collocazione degli impianti interni di acquedotto sono eseguite a cura e spese dell'Utente. L'Utente è tenuto al controllo dei suoi impianti interni ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare tempestivamente cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi. Il Comune si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio. In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave, l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Comune, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei il Comune potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'Utente. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo il Comune può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario per l'adeguamento degli impianti.

**ART. 8 - Apparecchi di misura e controllo.** Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune, restando di proprietà dello stesso. Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, dandone preavviso all'Utente, nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione. L'Utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. Lo stesso è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria ad eccezione dei casi imputabili al caso fortuito o a dolo di terzi. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento. L'Utente potrà procedere all'autolettura nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di

natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del servizio di fornitura. In questi casi il Comune, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo nei 3 anni precedenti e ove, non sussistano idonei dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. L'Importo da addebitare all' Utente sulla base dei suddetti volumi, in caso di manomissione, sarà incrementato del doppio a titolo di penale. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Comune, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria per i quali sono a carico dell'Utente. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati. L'Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Comune; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto di arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate all' Utente le spese di verifica così come determinate dal Comune. Nel caso in cui il Comune, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare all' Utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore.

**ART. 9 - Corrispettivi e rilevazione dei consumi.** Il corrispettivo del servizio di erogazione dell'acqua è commisurato al consumo indicato dal contatore, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota fissa in relazione al modulo contrattuale. Sono altresì fissate, secondo apposite tariffe, le spese per gli interventi la cui esecuzione sia richiesta dall'Utente quali: allacciamenti, derivazione idrica, spostamento contatori e allacciamenti, allacciamento per somministrazioni facoltative, ovvero sia dovuta a titolo sanzionatorio per inadempimento dell'Utente e comunque per cause non ascrivibili al Comune: rimozione e posa del misuratore, chiusura e apertura della presa stradale.

**ART. 10 - Prezzi e tariffe.** L'acqua viene somministrata esclusivamente a « contatore ». La somministrazione si effettua alle condizioni stabilite nella « Tabella Tariffe » predisposta dal Comune ed è soggetta ad aggiornamenti periodici deliberati dagli Organi Comunali. La quota fissa in relazione al modulo contrattuale, deve essere in ogni caso pagata dall'Utente. Il Comune effettua il conguaglio ad ogni lettura accertata rilevata addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo. Il Comune si riserva la facoltà di modificare il sistema di pagamento, al solo fine del miglioramento del servizio. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in bolletta. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli Utenti in condizioni di comprovato disagio, il Comune, su richiesta, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, salvo applicazione degli interessi pari al T.U. BCE più 2 punti. In caso di ritardo del pagamento, all' Utente saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U. BCE più 3 punti, addebitati sulla bolletta successiva.

All'Utente verranno addebitate anche le ulteriori spese di sospensione e riattivazione del servizio. Il Comune, decorsi i termini indicati in fattura, direttamente, o a mezzo strutture appositamente incaricate, procederà al recupero del credito addebitando le spese ulteriori all' Utente che sarà comunque preventivamente informato della morosità, della data di sospensione del servizio e delle modalità per evitare la sospensione. Qualora nei processi di lettura, misura, fatturazione vengano commessi errori in eccesso o in difetto, il Comune provvede alla correzione degli stessi, alla rettifica dei pagamenti ed all'emissione dei corrispondenti addebiti o accrediti entro 365 giorni dall'accertamento dell'errore o dall'acquisizione della segnalazione dell'Utente.

**ART. 11 - Mancati pagamenti.** Qualora non risultino pagate due fatture il Comune provvede alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del servizio di fornitura, con preavviso all'Utente di almeno trenta giorni. L'Utente può evitare la sospensione dell'erogazione del servizio provvedendo al pagamento delle fatture insolute entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso dandone immediata comunicazione al mediante lettera raccomandata o consegnata presso gli Uffici con ritiro della ricevuta. Il Comune addebiterà all' Utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora come indicati al precedente Art.10. Il Comune provvede al ripristino della fornitura sospesa entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente autorità. In caso la riattivazione del servizio venga disposta dalla Autorità competente, è facoltà del Comune porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura comunicandolo all'Utente.

**ART. 12 - Sospensione della somministrazione.** Il Comune procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa nei seguenti casi: a) nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo Art.13; b) qualora non risultino pagate n. 2 fatture, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo Art.13; c) decesso del titolare intestatario del contratto, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Comune; d) fallimento dell'Utente.

**ART. 13 - Clausola risolutiva espressa.** Il Comune dichiara, con preavviso di 30 giorni all'Utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità dell'Utente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni. Il contratto potrà essere risolto inoltre per: a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti; b) distruzione dell'immobile; c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito; d) subfornitura del servizio; e) revoca della autorizzazione allo scarico; f) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione. Nei casi di risoluzione del servizio di fornitura l'Utente è tenuto al pagamento dei corrispettivi delle bollette rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori e alle spese per chiusura presa e rimozione contatore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

**ART. 14 - Decesso dell'Utente.** In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 2 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Comune mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora il Comune venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione.

**ART. 15 - Fallimento dell'Utente.** In caso di fallimento dell'Utente, la somministrazione rimane sospesa comunque il Comune ne venga a conoscenza. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempimento).

**ART. 16 - Subentro di utenza.** Il titolare dell'utenza dovrà dare comunicazione del subentro, indicando le generalità del subentrante nei modi previsti per il recesso. In mancanza della comunicazione di subentro, unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi rimane il titolare del contratto. In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo Utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, il Comune provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. Il Comune inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del servizio di fornitura e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo servizio di fornitura con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo, delle relative spese e di una penale di € 100,00 per la mancata comunicazione del subentro.

**ART. 17 - Trasformazione d'uso e modifica del modulo idrico.** In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione o di modifica del modulo idrico il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo servizio di fornitura. Il Comune contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto procederà alla risoluzione di quello in essere. Il Comune provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati oltre ad adeguare la cauzione in base ai moduli idrici.

**ART. 18 - Comunicazioni.** Tutte le comunicazioni dirette all'Utente verranno effettuate al domicilio fiscale o al recapito indicato se differente. L'Utente è obbligato a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso gli Uffici del

Comune che ne attesterà il ricevimento.

**ART. 19 - Foro competente.** Il foro competente per le controversie inerenti il rapporto di somministrazione è quello di Foggia.

**ART. 20 - Assunzione di responsabilità.** Il sottoscritto/a sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali contemplate dall'Art. 75 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza, ai sensi dell'Art. 76 del medesimo D.P.R., dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione dei singoli contratti di somministrazione, ovvero resi durante e in ragione del rapporto, corrispondono a verità.

**ART. 21 - Clausola di rinvio.** Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni di fornitura si fa rinvio al Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

**ART. 22 -** Sono fatti salvi gli allacciamenti già eseguiti ed in esercizio, i quali utenti accettano integralmente le disposizioni del presente Contratto e del Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

IL PRESIDENTE

F.to: Vitulano

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 13 DIC.2012 ..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in data 13 DIC.2012 ai seguenti uffici **per l'esecuzione:**

Dirigente 7° Settore.

Dirigente del 3° Settore.

Dirigente del 6° Settore. Presidente Consiglio Comunale.

3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –  
 comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;  
è divenuta esecutiva il ..... per decorrenza del termine di  
 cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 13 DIC.2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale  
Data 13 DIC.2012